



COMUNE DI NAPOLI  
Municipalità 9

Pianura - Soccavo

Direzione – U.O. Attività tecniche

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 12 del 14.02.2024

**OGGETTO:** Istituzione di un dispositivo temporaneo di traffico di divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta dei veicoli e di interdizione alla circolazione veicolare in Via Le Bucoliche per consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale nei giorni 19-20-21-22-23 Febbraio 2024 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 o sino a cessate esigenze.

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n.85 del 22.12.2023 registrata all'I.G. con il n.ro 415 del 24.01.2024, sono stati affidati i "Lavori di rifacimento del capostrada e marciapiede esistente di via Le Bucoliche (tratto compreso tra via Nuova Verdolino e Cupa Verdolino)" all'impresa Aurora 78 Soc. Coop. a.r.l. con sede legale in Vico I Casa Giarrusso n.34 Marano di Napoli (NA) C.F./P. IVA n.ro 01573950639;

via Le Bucoliche è a doppio senso di marcia;

per l'esecuzione dei lavori e l'organizzazione del cantiere è necessario istituire nei giorni 19-20-21-22-23 Febbraio 2024 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 o sino a cessate esigenze:

- l'interdizione temporanea alla circolazione veicolare lungo Via Le Bucoliche ad esclusione di residenti, utenti degli istituti scolastici ivi ubicati, mezzi di soccorso e forze dell'ordine;
- il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta dei veicoli in Via Le Bucoliche.

per assicurare il regolare transito nelle aree limitrofe occorre a cura della ditta esecutrice dei lavori apporre segnaletica di preavviso "*Via Le Bucoliche chiusa al traffico per Lavori in corso*" nel nodo stradale di seguito riportato:

1. Via Nuova Verdolino altezza incrocio Via Risorgimento;

**CONSIDERATO CHE** Via Le Bucoliche appartiene alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 9.

**PRESO ATTO** del verbale di sopralluogo del 12 Febbraio 2024 con la Polizia Locale U.O. Soccavo con il quale è stato acquisito il parere favorevole con riferimento al suddetto dispositivo di traffico.

**RITENUTO** per quanto sopra necessario istituire il dispositivo di interdizione temporanea alla circolazione veicolare lungo Via Le Bucoliche ad esclusione di residenti, utenti degli istituti scolastici ivi ubicati, mezzi di soccorso e forze dell'ordine e di divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta dei veicoli.

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n.187 del 16/04/2003 integrata dall'Ordinanza Sindacale n. 42 del 18/01/2010 relativa al "Divieto di sosta e rimozione dei veicoli nei tratti di strada interessati dai lavori, ispezione e pulizia delle fogne, potatura degli alberi e pulizia delle strade".

#### ATTESTATO CHE:

il presente provvedimento non contiene dati personali;

il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**LETTI:**

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

**ORDINA**

**per i motivi descritti in narrativa di istituire in Via Le Bucoliche nei giorni 19-20-21-22-23 Febbraio 2024 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 o sino a cessate esigenze:**

1. l'interdizione temporanea alla circolazione veicolare ad esclusione di residenti, utenti degli istituti scolastici ivi ubicati, mezzi di soccorso e forze dell'ordine;
2. il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta dei veicoli.

Sarà sempre consentito il transito ai soli residenti, utenti degli istituti scolastici ivi ubicati, mezzi di soccorso e forze dell'ordine.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante i lavori, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, sarà apposta, almeno 48 ore prima dell'avvio di ogni attività, a cura della Ditta esecutrice dei lavori, che ne curerà anche la successiva rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica preesistente al termine del lavoro.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente  
Direttore della Municipalità 9  
dott.ssa Antonietta Agliata*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

